

CAMERA DEI DEPUTATI N. 265

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato MOLINARI

Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39,
recante disciplina della professione di mediatore

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione è finalizzata a modificare la legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore. Attualmente la legge prevede che coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale, debbano iscriversi al ruolo degli agenti di affari di mediazione istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui

all'articolo 11 della citata legge n. 39 del 1989.

Il primo intervento di modifica è rivolto all'esercizio della professione di agente immobiliare, figura sempre più affermata e significativa negli ultimi decenni.

Il secondo intervento di modifica alla citata legge n. 39 del 1989 è sull'incompatibilità dell'attività di mediatore con altre attività. Credo che non si possa considerare tale professione incompatibile con l'esercizio di altre funzioni quando si tratta di attività di mediazione occasionale o discontinua.

Questa semplice ed importante modifica alla legge n. 39 del 1989 ha l'intento di rendere la legge più consona alle aspettative dei cittadini e quindi necessita di una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è inserita la seguente:

« *e-bis*) per l'iscrizione al ruolo, sezione degli agenti immobiliari, avere conseguito la laurea in architettura o ingegneria civile, in alternativa ai requisiti di cui alla lettera *e*); ».

2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. La disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 3 non si applica all'esercizio dell'attività di mediazione effettuato in modo discontinuo od occasionale ».

